

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11391

presentato da

COMINARDI Claudio

testo di

Mercoledì 17 maggio 2017, seduta n. 798

COMINARDI. — **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.** — Per sapere – premesso che:

in data 20 giugno 2016 il Fatto Quotidiano in un articolo dal titolo «Commessi outlet licenziati per contratto ? Per il Giudice l'escamotage è illecito», pubblica la notizia di due sentenze che metterebbero in discussione il sistema su cui si basano molti degli outlet italiani: poli commerciali che attirano clienti con capi griffati a prezzi scontati, ma dove spesso lavorano commessi il cui posto, a giudizio degli interroganti, è tutt'altro che garantito. Anzi, secondo quanto riportato, molti devono essere licenziati per contratto ogni volta che il locale passa di mano da un marchio ad un altro. Licenziamenti illegittimi, ha stabilito il tribunale di Parma, entrando nel merito dell'accordo siglato da **VR Milan, proprietaria del Fidenza Village, e Saldarini 1882**, azienda attiva nel settore abbigliamento ed accessori. Gli outlet impongono ai gestori dei negozi un contratto d'affitto di ramo d'azienda, privo delle garanzie del tacito rinnovo e dell'indennità per la perdita dell'avviamento, proprie del contratto di locazione commerciale. I contratti stipulati prevedono che il ramo d'azienda dovrà essere consegnato all'outlet senza personale, dipendenti, né consulenti, obbligando il gestore del negozio a licenziare tutti i lavoratori. **Saldarini anziché restituire il ramo d'azienda privo di dipendenti, ha messo sotto accusa il sistema, iniziando una causa contro il Fidenza Village**, sostenendo che la tipologia contrattuale corretta per i negozi degli outlet è la locazione commerciale. Successivamente ha inviato una lettera di licenziamento ad alcuni suoi dipendenti, suggerendogli di intraprendere una causa di lavoro contro lui stesso, per far esprimere un giudice sulla vicenda. Il tribunale di Parma ha sentenziato l'illegittimità dei licenziamenti: l'articolo 2112 del codice civile, infatti, prevede che nel caso di trasferimento d'azienda i rapporti di lavoro devono continuare e i lavoratori conservano tutti i loro diritti. «Locatore e locatario, si legge nella sentenza del 24 marzo 2016, non possono in alcun modo escludere l'operatività piena della norma in questione, dettata in attuazione della normativa europea in materia (...) pertanto nessun licenziamento motivato dalla retrocessione dell'azienda affittata poteva essere intimato»;

nella vicenda notevole importanza assume la posizione dell'Inps, dal momento che i lavoratori licenziati hanno un costo per le casse pubbliche, tra indennità di disoccupazione e riduzioni contributive alle aziende che scelgono il personale dalle liste di mobilità. L'Inps di Parma che inizialmente si era costituita nel contenzioso tra Saldarini e l'outlet, tuttavia, in seguito ha comunicato che l'interesse nella causa era venuto meno. Il caso di Fidenza non è isolato, clausole analoghe vengono utilizzate anche in numerosi altri outlet, almeno sette secondo quanto denunciato da Francesco Saldarini, presidente dell'associazione Assoulet, come il **Franciacorta Outlet Village** di Rodengo Saiano (Brescia), anche qui al termine del contratto, la questione del licenziamento è finita nel maggio 2014 davanti al giudice o nel caso del Tiare Shoppin di Villesse (GO), dove il

P.M. dottoressa Bossi, investita della problematica a seguito di un esposto, ha evidenziato che «il contratto è stato volutamente qualificato come contratto d'affitto di ramo d'azienda, ma tuttavia si tratta in realtà di un contratto di locazione non finanziaria di un fabbricato a uso commerciale» —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e degli elementi riportati in premessa;

quali iniziative intendano intraprendere, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto sopra evidenziato e tutelare il diritto dei lavoratori coinvolti, anche tramite l'ausilio dell'ispettorato del lavoro;

se i Ministri interrogati intendano fornire dati ed elementi sul danno sociale causato dall'illegittimo utilizzo delle forme contrattuali sopra descritte. (5-11391)

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 maggio 2017
824.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli outlet.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede quali iniziative si intendano intraprendere **al fine di tutelare i lavoratori** e di impedire l'uso illegittimo di forme contrattuali da parte di alcuni *outlet*. Infatti, sarebbe invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali la prassi di dare in locazione le unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire il locale senza alcun dipendente alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.

Nel caso in esame, in particolare, la società Saldarini srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del Fidenza Village Outlet-Parma, di proprietà della società VR Milan srl.

Il 10 gennaio 2014, VR Milan srl comunicava la cessazione – a decorrere dal 21 gennaio – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini srl, negandone il rinnovo.

Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini srl citava in giudizio VR Milan srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.

In considerazione delle conseguenze di natura previdenziale derivanti dalla corretta qualificazione del contratto, il 17 gennaio 2014, l'INPS si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile che consente per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie allorché la sua posizione possa subire conseguenze indirette dalla sentenza.

Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini srl e VR Milano come contratto di affitto di ramo di azienda, **ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini srl alla restituzione del ramo medesimo** e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale. Ne conseguiva la illegittimità dei licenziamenti nel frattempo intimati da Saldarini srl ai propri dipendenti in quanto, **ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.**

Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.

In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Saldarini srl hanno avviato, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di **poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro,**

ancora in essere alla luce della predetta sentenza. La relativa procedura risulta essere tuttora in corso. Pag. 152

Inoltre, dagli accertamenti compiuti dal predetto Ufficio è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.

La problematica rappresentata con il presente atto parlamentare è pertanto di particolare complessità investendo la stessa anche aspetti che esulano dalla competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro avente ad oggetto, com'è noto, la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Da ultimo, con specifico riferimento ai profili, di interesse dell'interrogante, riguardanti la tutela delle posizioni lavorative del personale già dipendente della Saldarini Srl, in relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto del ramo di azienda, si ritiene opportuno rinviare a quanto sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in merito alla fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

In particolare:

l'applicazione della disciplina dell'articolo 2112 del codice civile in tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda: l'articolo 2112 del codice civile, infatti, nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sia nel caso dell'affitto iniziale (cessione) sia in caso di restituzione dell'azienda, al termine dell'affitto, da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto (retrocessione);

la conseguente continuità nei rapporti di lavoro tra cedente e cessionario: secondo la Corte di cassazione la sorte dei contratti di lavoro instaurati durante l'affitto del ramo d'azienda deve essere salvaguardata ai sensi dell'articolo 2112, comma 1, del codice civile, in ragione del quale «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano», con riferimento, evidentemente, ai soli rapporti in corso al momento della cessione;

la illegittimità del licenziamento irrogato in conseguenza della cessione/retrocessione del ramo d'azienda: il trasferimento d'azienda, comportando un mutamento nella titolarità dell'azienda non costituisce, di per sé, autonomo e legittimo motivo di licenziamento, né per il cedente, né per il cessionario, in quanto lo stesso comporta l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'azienda cessionaria la quale, per altro, risponde in solido con la cedente per tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro stesso. Pertanto, in caso di licenziamento (illegittimo) intimato dal cedente e basato unicamente sul fatto del trasferimento, deve riconoscersi la nullità del recesso per violazione della norma imperativa contenuta nell'articolo 2112, quarto comma, del codice civile. Tale nullità comporta la prosecuzione, *ope legis*, del rapporto di lavoro con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che aveva verso il cedente;

la responsabilità solidale tra cedente e cessionario rispetto ai crediti che il lavoratore aveva già maturato al momento del trasferimento, in ragione del rapporto di lavoro con l'impresa cedente. Al riguardo, è d'obbligo precisare che il regime legale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario non costituisce una norma inderogabile, in quanto lo stesso comma 2 dell'articolo 2112 del codice civile ne prevede la derogabilità attraverso le procedure di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con le quali il lavoratore interessato può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11712

presentato da

COMINARDI Claudio

testo di

Giovedì 29 giugno 2017, seduta n. 823

COMINARDI e CIPRINI. — **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.** — Per sapere – premesso che:

in data 25 maggio 2017 con risposta all'interrogazione 5-11391, il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali delegato confermava «l'illegittimità del licenziamento irrogato in conseguenza della cessione/retrocessione del ramo d'azienda» al centro commerciale outlet di Fidenza: con ciò viene ribadita la piena operatività dei disposti dell'articolo 2112 c.c. in recepimento della direttiva comunitaria 77/187/EEC, così come modificata dalla direttiva 98/50/EEC del 29 giugno 1998, ed a nulla rileva che la retrocessione al centro commerciale intervenga per risoluzione anticipata, ovvero per scadenza del contratto di «affitto di ramo d'azienda». Inoltre, si evidenziava il danno che deriva all'Inps nei casi di licenziamento illegittimo del personale per imposizione del centro commerciale agli affittuari e il legittimo interesse dell'Inps a costituirsi ex articolo 105 c.p.c. contro il Fidenza Village nel procedimento in cui si domandava la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo allo stesso in caso di accertamento dell'esistenza di affitto di un «vero ramo d'azienda»;

a giudizio degli interroganti il danno subito dall'Inps consiste, da un lato, nell'arresto dei versamenti previdenziali ad ogni mensilità da parte del datore di lavoro, dall'altro nel pagamento di indennità di disoccupazione ai lavoratori licenziati illecitamente per imposizione del centro commerciale. In un articolo pubblicato il 25 giugno 2015 da Libero viene riportata la notizia che dalla «giostra» ciclica di licenziamenti e riassunzioni, nei circa 1.000 centri commerciali (fonte www.cncc.it) che operano in Italia, il danno subito dall'Inps potrebbe arrivare a sette miliardi di euro, sette milioni di danno per ognuno dei mille centri commerciali. Le sedi dell'Inps Parma e Brescia che avevano già aderito a tre cause contro i centri outlet di Franciacorta e Fidenza, riservandosi di domandare la ripetizione dei danni subiti, successivamente hanno improvvisamente invertito la rotta: a quanto consta agli interroganti, l'Inps di Brescia non ha richiesto alcun danno al Franciacorta Outlet ed allo stesso modo l'Inps Parma;

gli interroganti sono a conoscenza che la Saldarini 1882, con una comunicazione, ha provveduto ad informare l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la direttrice dell'Agenzia delle entrate Orlandi della questione dei licenziamenti illegittimi imposti dai centri commerciali, tuttavia nessuno è intervenuto per bloccare il danno ai lavoratori ed alle casse previdenziali. È noto altresì che Inps è socia al 29 per cento del fondo di investimento immobiliare IDEA FIMIT SGR, che a sua volta gestisce il fondo MOMA – interamente sottoscritto da entità riconducibili a BLACKSTONE – per conto del quale è stato effettuato l'acquisto degli outlet di Mantova e di Molfetta al prezzo di 127 milioni di euro. Quando Saldarini segnalò per la prima volta le illegittimità commesse dai centri

commerciali ed outlet, il presidente dell'Inps era Antonio Mastrapasqua, il quale ricopriva anche la carica di presidente di IDEA FIMIT SGR;

BLACKSTONE è proprietaria anche dell'Outlet di Franciacorta, contro cui si era riservata di agire l'Inps di Brescia e possiede in Italia anche gli outlet di Palmanova, Mantova, Molfetta, Valdichiana, oltre a numerosi centri commerciali. IDEA FIMIT SGR a sua volta controlla fondi proprietari di molti centri commerciali –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e degli elementi riportati in premessa;

quali iniziative di competenza intendano assumere per porre rimedio al danno cagionato dal sopradescritto «sistema outlet» non solo alle aziende private ed ai lavoratori, ma soprattutto alle casse previdenziali. (5-11712)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali <i>outlet</i>	90
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	92
5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano « l'Unità »	91
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 luglio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.35.

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali *outlet*.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita, che non affronta il cuore dell'interrogazione da lui presentata, riguardante il possibile conflitto di interessi dell'INPS nella vicenda affrontata dall'atto di sindacato ispettivo. Risulta, infatti, ambiguo l'atteggiamento dell'istituto previdenziale che, da

una parte, attraverso le sedi periferiche di Brescia e di Parma, si è costituita inizialmente in giudizio nella controversia relativa al licenziamento illegittimo dei lavoratori dell'*outlet* di Fidenza, a seguito della cessione di ramo di azienda, e, dall'altro, ha successivamente rinunciato a tale costituzione in giudizio in una vertenza nella quale emergono danni dovuti alla riduzione dei versamenti dei contributi e alla erogazione dell'indennità di disoccupazione. Il medesimo atteggiamento è stato assunto nei confronti di analoghe vicende che hanno coinvolto i lavoratori di altri centri commerciali, tutti riconducibili alla società Blackstone. A suo giudizio, tale comportamento contraddittorio è riconducibile al fatto che l'INPS risulta detenere una quota del Fondo di investimento immobiliare che, a sua volta, controlla la proprietà di numerosi centri commerciali. A suo avviso, pertanto, è necessario che il Governo assuma specifiche iniziative per porre rimedio a una simile situazione, che configura, come già detto in premessa, un vero e proprio conflitto di interessi che, oltretutto, a suo avviso, è suscettibile di

provocare notevoli perdite finanziarie a carico dell'INPS.

5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano «l'Unità».

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario della risposta che tiene conto dell'evoluzione della vicenda successivamente alla presentazione dell'interrogazione, auspicando che il Governo affronti approfonditamente la questione nell'ambito di un tavolo tecnico.

Non si nasconde la gravità della situazione, che coinvolge i giornalisti e i dipendenti della testata, tanto importante

per la storia e la società italiana, e sottolinea che quello in discussione è l'ennesimo episodio che testimonia la crisi del settore dell'editoria, che ha portato, negli ultimi anni, all'adozione di numerosi provvedimenti che hanno autorizzato processi di pensionamento anticipato per i giornalisti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali *outlet*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante richiama nuovamente l'attenzione sulla nota prassi, invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali, di dare in locazione le proprie unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire – alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) – il locale senza alcun dipendente e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.

Con particolare riferimento all'*outlet* di Fidenza, la società Saldarini Srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del predetto *outlet* di proprietà della società VR Milan Srl.

Com'è noto, il 10 gennaio 2014, VR Milan Srl comunicava la cessazione – a decorrere dal successivo 21 giugno – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini Srl negandone il rinnovo.

Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini Srl citava in giudizio VR Milan Srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.

L'INPS, rilevato che dal giudizio promosso poteva subire delle conseguenze indirette, il 17 gennaio 2014, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, che consente

per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie.

Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini Srl e VR Milan come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini Srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale.

Ne conseguiva l'illegittimità dei licenziamenti intimati da Salderini Srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.

Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.

In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Salderini Srl hanno avviato – ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile – un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro ancora in essere alla luce della predetta sentenza.

Al riguardo il predetto ufficio ha reso noto che tali procedure si sono concluse in alcuni casi con il verbale di mancato accordo in altri con un verbale di mancata comparizione per assenza delle parti.

Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, Salderini Srl ha proposto ricorso alla Corte di appello di Bologna. In tale giudizio, l'INPS ha tuttavia ritenuto di non intervenire per carenza di interesse dal momento che lo stesso verte principalmente sui rapporti tra le parti in causa ed essendo stata definita la questione che aveva giustificato l'intervento dell'Istituto nel giudizio di primo grado (ovverosia la corretta qualificazione del contratto posto in essere dalle due società).

Inoltre, l'INPS ha reso che sono pervenute alla sede di Parma solo tre do-

mande di prestazioni a sostegno del reddito da parte degli otto lavoratori della Saldarini. Tuttavia, in mancanza della comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro, l'Istituto non ha rogato alcuna prestazione.

Da ultimo, faccio presente che dagli accertamenti compiuti dal predetto Ispettorato territoriale è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini Srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.